



ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

INCARICO DI COLLABORAZIONE TECNICA PER GEOMETRA per l'attività di supporto al servizio Tecnico, gestione e pianificazione del territorio dell'Ente Parco Nazionale del Circeo (rif.to Determinazione del Direttore FF n.147 del 02.11.2022)

PREMESSO CHE:

- La Legge 28 febbraio 1985, n. 47 nonché la successiva Legge 23 dicembre 1994, n. 724 subordinano il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo alla previa acquisizione - a mente dell'art.32 della legge 47/85 s.m.i - del parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso;
- Prima dell'Istituzione dell'Ente Parco gli adempimenti di cui al succitato art.32 della Legge 47/85 s.m. erano affidati alla Gestione ex ASFD del Corpo Forestale dello Stato (all'epoca Amministratore del Parco Nazionale del Circeo);
- Che con Decreto del Presidente della Repubblica del 04 aprile 2005 – pubblicato sulla G.U. del 06.07.2005 n°155- è stato istituito l'Ente Parco Nazionale del Circeo e contestualmente definito il regime autorizzativo generale applicabile ai soli nuovi interventi edilizi come definiti dall'articolo 3 comma 1 lettere c), d), e), f) del D.P.R. 380/2001;
- Che a seguito dell'istituzione dell'Ente PNC tutte le pratiche di Condono Edilizio giacenti presso la Gestione ex ASFD del Corpo Forestale, quantificate in circa 940, venivano trasferite a quest'Ente che si trovava, così, nella condizione di dover smaltire un numero considerevole di pratiche - ripartite tra il Comune di Sabaudia e San Felice Circeo- afferenti ad un lasso temporale antecedente all'istituzione dell'Ente stesso;
- Che il PNC si è dotato di criteri - approvati dai competenti Ministeri - per la valutazione delle istanze di condono edilizio presentate al Parco Nazionale del Circeo e non ancora evase;
- Che a seguito dell'avvio delle attività istruttorie e conseguente definizione dei pareri ex art.32 Legge 47/85 s.m.i venivano prodotte da istanti ulteriori 1109 pratiche di condono in aggiunta alle 940 ereditate dalla Gestione ex ASFD del CFS per un totale di circa n.2049 pratiche;
- Che la nota carenza di personale dell'Ente PNC ed in particolare dell'Ufficio Tecnico (composto attualmente da una sola persona) non consente di evadere tale gravoso carico di lavoro dovendo, nel frattempo, detto personale svolgere tutte le attività ordinarie dell'Ente inerenti il rilascio dei nulla osta ex art.13 L.394/1991, attività di supporto alla vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio, contenzioso in materia di dinieghi, ricevimento pubblico etc;

N°Rep.Reg.02/2022

- Che a seguito di espletamento di procedura di selezione avviata con Determinazione del Direttore n. n. 169 del 13/10/2020 e conclusasi con Determinazione del Direttore f.f. n. 137 del 19/07/2021, è stato conferito l'incarico professionale di Geometra per l'attività di supporto al servizio Tecnico, gestione e pianificazione del territorio dell'Ente Parco Nazionale del Circeo ai professionisti: geom. De Gol Giovanni (P.IVA 01569170598) e geom. Amadio Manuela (P.IVA 02047410598);
- Che i succitati tecnici incaricati, nei termini e con le modalità previste da contratto, hanno provveduto alla redazione di n. 60 pratiche istruttorie utilmente acquisite agli atti dell'Ente e tutte funzionali al rilascio dei provvedimenti di competenza dell'Ente Parco nell'ambito della procedura di condono edilizio;
- Che attualmente risultano ancora pendenti e necessitanti di istruttoria tecnica circa n..1480 pratiche e pertanto rimangono valide tutte le motivazioni argomentate nella precedente procedura sopra richiamata;
- Che l'Ente Parco è altresì impegnato nell'istruttoria di pratiche di edilizia e di anti abusivismo e pertanto è indiscutibile la necessità, allo stato di fatto, di supportare il Servizio tecnico gestione e pianificazione del territorio dell'Ente Parco Nazionale del Circeo;

VISTO l'art.7, comma 6 del D.lgs 165/2001;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n.20 articolo 3 comma 1, lettera f) bis;

VISTA la Determinazione del Direttore F.F. n.147 del 02/11/2022 con cui si è conferito l'incarico per l'attività di supporto al Servizio Tecnico ai due professionisti già incaricati per lo svolgimento della medesima attività professionale a seguito della graduatoria approvata con la sopracitata procedura: al geom. De Gol Giovanni e al geom. Amadio Manuela che hanno espressamente accettato di voler svolgere detto incarico;

DATO ATTO che il presente contratto è oggetto del controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, lettera f-bis) (“atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”), e quindi diventa impegnativo e vincolante per l'Ente Parco solo a seguito dell'esito favorevole controllo suddetto. Talchè, l'efficacia dello stesso è subordinata alla favorevole definizione da parte del controllo della Corte dei Conti;

Considerato tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto con la presente scrittura privata e da valere ad ogni effetto di legge;

Tra

- L'Ente Parco Nazionale del Circeo, con sede in Sabaudia (LT), Via Carlo Alberto 188, C.F. 91076590594 rappresentata dalla Dott.Nicola Marrone, (omissis) il quale interviene ed agisce nella sua qualità di Direttore f.f. dell'Ente Parco Nazionale del Circeo suddetto, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente Parco Nazionale del Circeo, di seguito denominato anche “Ente Parco”;

e

- il **Geom. Giovanni De Gol**, (omissis) di seguito denominato/a “Incaricato”;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Ente Parco Nazionale del Circeo conferisce al Geom. **Giovanni De Gol**, che accetta, l'incarico di "Geometra" ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 165/2001, per l'attività di supporto al Servizio tecnico, gestione e pianificazione del territorio dell'Ente Parco Nazionale del Circeo consistenti, in via esemplificativa e generale, nelle seguenti attività:

- 1) Accertamento e redazione di provvedimenti in materia di abusivismo edilizio all'interno dell'area protetta e/o comunque assoggettate a vincoli naturalistico-ambientali;
- 2) Predisposizione di attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta in materia di antiabusivismo e condono edilizio;
- 3) Collaborazione nell'istruttoria delle pratiche necessitanti del parere dell'Ente Parco per verifica di congruità di quanto presentato rispetto alle prescrizioni contenute negli strumenti urbanistici del Parco e supporto di tale verifica con effettuazione di specifici sopralluoghi;
- 4) Eventuali sopralluoghi si rendessero necessari per le pratiche assegnate;
- 5) Attività di supporto al Settore Tecnico dell'Ente Parco;

Il Tutto per la effettiva predisposizione dell'istruttoria tecnica per n. 20 pratiche di condono edilizio

ART. 2 – DURATA

Il presente contratto, debitamente firmato dalle parti, avrà decorrenza dalla data di apposizione del visto da parte della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera f) bis della legge 14 gennaio 1994 n.20 e durata valutata in 4 mesi.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'incarico al solo fine di completare le attività oggetto dello stesso e per ritardi non imputabili al soggetto incaricato.

ART. 3 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Il presente contratto di prestazione professionale è sottoscritto ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 165/2001.

L'incarico viene svolto ai sensi dell'art. 2222 c.c. in piena autonomia e senza vincoli di subordinazione.

L'Incaricato svolgerà la propria attività in favore del Settore Tecnico dell'Ente Parco, ferma restando la necessità della presenza del professionista presso gli uffici del Parco per almeno n° 3 Giorni alla settimana da concordarsi, nelle modalità, con il Direttore dell'Ente PNC fatte salve eventuali necessità connesse all'effettuazione di sopralluoghi e/o partecipazione ad incontri o riunioni relativi ad argomenti in materia tecnica.

Il Servizio Tecnico dell'Ente si impegna a fornire quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, promuovendo la partecipazione attiva di tutti gli altri uffici dell'ente a vario titolo coinvolti in attività riconducibili ai contenuti e finalità dell'incarico.

L'Incaricato nello svolgimento del proprio incarico si atterrà alle direttive impartite dal Direttore dell'Ente Parco, con piena autonomia organizzativa ed operativa e con il solo obbligo e responsabilità di risultato, non essendo quest'ultimo vincolato al rispetto di alcun orario di servizio e, pertanto, senza che con l'espletamento di tale incarico si venga a sostanziare alcun requisito che possa ricondurre quest'ultimo nell'ambito del rapporto subordinato di lavoro.

L'Incaricato si impegna:

- a svolgere l'incarico conferito in modo coordinato con la struttura dell'Ente Parco e nel rispetto delle tempistiche dei procedimenti per i quali svolge la propria attività;

- a mantenere il più rigoroso riserbo con terzi in ordine a qualunque dato, notizia o circostanza comunque connessa con l'attività dell'Ente Parco, o a questa anche indirettamente riconnessa, di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito dell'espletamento dell'incarico affidato;
- a non assumere, nell'ambito del territorio del Parco, altri incarichi professionali da cui possano derivare situazioni di incompatibilità con le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti. Nel caso di esistenza di tali fattispecie di incarichi al momento del conferimento dell'incarico, il professionista si obbliga a rassegnare le dimissioni dagli stessi entro 7 giorni.

L'Ente Parco non eserciterà nei confronti dell'Incaricato alcun potere gerarchico e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato.

Per quanto sopra menzionato, si precisa che l'Incaricato non fa in alcun modo parte dell'organico dell'Ente Parco.

ART. 4 – CORRISPETTIVO ECONOMICO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per l'attività prevista l'Ente corrisponderà all'Incaricato un compenso di € 3.140,00, onnicomprensivo, e quindi al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale, nonché di ogni debenza, incluso rimborso per spese di trasferimento, soggiorno o di altra natura.

Il suddetto compenso sarà corrisposto in n° 2 tranches (bimensilmente), dietro presentazione di idoneo documento contabile in formato elettronico e previa verifica, da parte del Direttore del Parco, del lavoro svolto dall'incaricato in relazione alle varie attività concordate.

L'Ente potrà trattenere sull'importo da corrispondere le somme necessarie al pagamento di eventuali penalità irrogate previa specifica comunicazione.

L'Ente Parco si impegna a versare nei modi stabiliti dalle norme in materia le ritenute fiscali applicate.

Dall'incarico in parola non matureranno oneri ulteriori a carico dell'Ente Parco, rispetto a quanto contrattualmente convenuto.

In caso di interruzione del contratto prima della scadenza, verrà riconosciuta una somma proporzionale a periodo di attività effettivamente svolto e relazionato in merito.

ART. 5– COPERTURA ASSICURATIVA

L'incaricato dichiara di essere assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale rilasciata in data da con massimale di €

ART. 6– EVENTI ECCEZIONALI COMPORTANTI IMPOSSIBILITÀ TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE

All'Incaricato è riconosciuto, per gravi motivi personali e familiari debitamente documentati, la possibilità previo consenso dell'Ente Parco, di interrompere la prestazione.

In ogni caso vigono le previsioni di legge, anche sopravvenute, ove più favorevoli per l'Incaricato.

ART. 7 – RECESSO E RISOLUZIONE

Il contratto individuale potrà essere risolto nei seguenti casi:

- per sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione oggetto del contratto;
- per recesso dal contratto di cui al successivo paragrafo;

- per rinuncia del collaboratore all'incarico da comunicarsi per iscritto mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di trenta giorni;

Ciascuna delle parti firmatarie del presente contratto individuale può recedere dal contratto medesimo quando si verificano:

- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni;
- commissione da parte dell'Incaricato di reati previsti dall'art. 15 della legge n. 55/90 e successive modificazioni (legge antimafia);
- danneggiamenti a terzi o all'Ente Parco imputabili a dolo o colpa grave;
- furto di beni da parte dell'Incaricato;
- inosservanza da parte dell'Incaricato degli obblighi e divieti stabiliti nel contratto.

L'inosservanza colposa delle regole che determinano l'ordinario normale funzionamento dell'Ente nonché negligenza e imperizia, atti a compromettere il raggiungimento dei risultati previsti, determineranno, ove ritenuti sussistenti previa contestazione dell'addebito, la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito dall'Ente.

Nel caso di risoluzione del contratto, con esclusione della scadenza contrattuale, o nel caso di recesso, le parti devono darne motivata comunicazione mediante raccomandata A/R con effetto immediato. Sia nel caso di risoluzione, che di recesso, l'Incaricato ha diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, cioè delle fasi già realizzate consegnate all'Ente Parco e dallo stesso asseverate.

ART. 8 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Incaricato è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto e della riservatezza a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o conoscenza nello svolgimento dell'incarico.

Le clausole di cui al presente articolo rivestono per l'Ente Parco carattere essenziale e la violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, si informa che i dati forniti dai soggetti partecipanti al procedimento di selezione saranno trattati secondo l'informativa allegata al presente avviso, della quale l'incaricato dichiara, con la firma del presente atto, di averne preso visione.

ART. 10 TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO

L'Ente Parco comunica all'Incaricato le notizie, misure ed informazioni necessari per la tutela della salute e la sicurezza del lavoro nel corso dell'incarico.

ART. 11 SVOLGIMENTO IN FORMA PROFESSIONALE DELLE PRESTAZIONI DA PARTE DEL COLLABORATORE

L'Incaricato dichiara sotto la propria responsabilità che le prestazioni che è chiamato a eseguire rientrano nell'oggetto dell'arte o professione dal medesimo esercitata.

ART. 12 FORO COMPETENTE

N°Rep.Reg.02/2022

In caso di controversie, le parti concordano quale foro competente quello di Latina. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.-

Letto approvato e sottoscritto

Data, _____

(Ente Parco Nazionale del Circeo
Il Direttore FF)

(l'Incaricato)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le clausole di cui all'art. 3 sulle modalità della prestazione, all'art. 6 in materia di recesso, all'art. 7 con particolare riferimento alla clausola di esclusiva e alle regole del segreto e della riservatezza, che per l'Ente Parco rivestono carattere di essenzialità ex art. 1456 del c.c.

(L'Incaricato)